**Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni**

►B

# REGOLAMENTO (CE) N. 955/2005 DELLA COMMISSIONE

**del 23 giugno 2005**

**recante apertura di un contingente all'importazione nella Comunità di riso originario dall'Egitto**

(GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►M1 | Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 | L 398 | 1 | 30.12.2006 |
| ►M2 | Regolamento (CE) n. 2019/2006 della Commissione del 21 dicembrere 2006 | L 384 | 48 | 29.12.2006 |
| ►M3 | Regolamento (CE) n. 1456/2007 della Commissione del 10 dicembre 2007 | L 325 | 76 | 11.12.2007 |

▼B

# REGOLAMENTO (CE) N. 955/2005 DELLA COMMISSIONE

**del 23 giugno 2005**

**recante apertura di un contingente all'importazione nella Comunità di riso originario dall'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo, come modificato dal protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca ([2]), allegato alla decisione 2005/89/CE del Consiglio ([3]), prevede un nuovo contingente tariffario per l'importazione nella Comunità di 5 605 tonnellate di riso originario dell'Egitto con riduzione del 100 % dell'aliquota doganale calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003. Occorre pertanto aprire detto contingente e prevedere alcune modalità di applicazione per la sua gestione.

(2) Il contingente si applica su base annuale dal 1º gennaio al 31 dicembre, a partire dal 1º maggio 2004. Per l'anno 2005 occorre pertanto aumentare in proporzione il quantitativo, per tenere conto della mancata apertura di un contingente per il periodo intercorso tra il 1º maggio 2004 e il 31 dicembre 2004.

(3) Si applicano le modalità generali relative ai titoli di importazione fissate dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ([4]), nonché dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ([5]). Tuttavia, per garantire una buona gestione amministrativa del presente contingente, occorre adottare alcune modalità particolari, complementari o derogatorie alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1342/2003, per quanto riguarda la presentazione delle domande, il rilascio dei titoli nonché la presentazione delle prove e l'utilizzazione delle stesse.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

---

([1]) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
([2]) GU L 31 del 4.2.2005, pag. 31.
([3]) GU L 31 del 4.2.2005, pag. 30.
([4]) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).
([5]) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1092/2004 (GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 9).

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai sensi delle disposizioni del presente articolo è aperto un contingente tariffario annuale di 5 605 tonnellate di riso del codice NC 1006 originario dell'Egitto, con riduzione del 100 % dell'aliquota doganale calcolata ►M2 in conformità a quanto previsto dagli articoli 11, 11 *bis*, 11 *quater* e 11 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1785/2003. ◄

▼M2

_____

▼B

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4097.

▼M2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006 della Commissione ([1]).

▼B

*Articolo 2*

1. La domanda di titolo d'importazione riguarda un quantitativo di riso non inferiore a 100 tonnellate e non superiore a 1 000 tonnellate.

▼M3

In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

▼M2

_____

3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana per codice NC a 8 cifre.

▼B

*Articolo 3*

1. Le domande di titoli di importazione e i titoli di importazione recano le seguenti diciture:

a) nella casella 8, l'indicazione «Egitto» e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b) nella casella 24 una delle diciture riportate nell'allegato.

▼M2

_____

▼B

3. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l'importo della cauzione relativa ai titoli di importazione è pari all'aliquota doganale calcolata ►M2 in conformità a quanto previsto dagli articoli 11, 11 *bis*, 11 *quater* e 11 *quinquies* del regolamento (CE) n. 1785/2003. ◄

▼M3

4. L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un documento di trasporto e di una prova d'origine preferenziale, rilasciati in Egitto e relativi al lotto di cui trattasi, in conformità alle disposizioni contenute nel protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo.

([1]) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

▼M3

*Articolo 4*

1. Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni venerdì (ora di Bruxelles).

2. Se i quantitativi oggetto di una domanda nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente, la Commissione fissa, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il coefficiente di attribuzione dei quantitativi oggetto di una domanda nel corso della settimana trascorsa e sospende fino alla fine del periodo contingentale la presentazione di nuove domande di titoli di importazione.

Le domande presentate per la settimana in corso sono considerate irricevibili.

Gli Stati membri accettano che gli operatori ritirino, entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione, le domande per le quali il quantitativo per il quale il titolo deve essere rilasciato è inferiore a 20 tonnellate.

3. Il titolo di importazione è rilasciato l'ottavo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, il titolo di importazione è valido solo fino alla fine del mese successivo a quello del rilascio effettivo.

*Articolo 5*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:

a) entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali oggetto delle domande;

b) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento;

c) entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nel corso di tale mese non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione negativa. Tuttavia detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli.

▼M2

———————

▼B

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M1**

*ALLEGATO*

**Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)**

— *in bulgaro*: Нулева ставка на митото [Регламент (ЕО) № 955/2005]

— *in spagnolo*: Derecho cero [Reglamento (CE) nº 955/2005]

— *in ceco*: Nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

— *in danese*: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

— *in tedesco*: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

— *in estone*: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

— *in greco*: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

— *in inglese*: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

— *in francese*: Droit zéro [règlement (CE) nº 955/2005]

— *in italiano*: Dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

— *in lettone*: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

— *in lituano*: Nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

— *in ungherese*: Nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

— *in maltese*: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

— *in olandese*: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

— *in polacco*: Stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

— *in portoghese*: Direito nulo [Regulamento (CE) n.º 955/2005]

— *in rumeno*: Taxă zero [Regulamentul (CE) nr. 995/2005]

— *in slovacco*: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

— *in sloveno*: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

— *in finlandese*: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

— *in svedese*: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005).